

LO STATUTO CON ANNOTAZIONI

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

L'Associazione «Penne Mozze» - istituita fra le Famiglie dei Caduti alpini; «AsPeM» in forma abbreviata - ha sede in Treviso ed accoglie ed unisce i congiunti dei Caduti alpini e coloro che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità associative.

Art. 2

Vengono definiti «Penne mozze» gli Alpini ed Artiglieri da montagna e coloro che appartennero ad altre specialità o servizi alpini, deceduti in azioni di guerra o in seguito a ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate per causa di guerra o di servizio, purchè si tratti di militari facenti parte dell'Esercito regolare della Nazione e comunque operanti in forza di sussistente giuramento allo Stato riconosciuto legittimo. Sono pure considerati tali i militari dispersi, per causa di guerra o di servizio, quando è trascorso il termine previsto dalle vigenti leggi per l'inoltro della richiesta di morte presunta, anche se tale richiesta non risulta avanzata dai congiunti del militare scomparso.

Per "militari facenti parte dell'Esercito regolare della Nazione" si intendono in tal caso - e in obbedienza alle vigenti norme dello Stato - coloro che oltre al cappello alpino portarono le stellette.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- a) valorizzare il sacrificio delle Penne mozze, mantenendone vivo il ricordo con cerimonie e onoranze e la realizzazione di opere monumentali ed iniziative culturali appropriate, eventualmente con appoggio alle iniziative di altre organizzazioni;
- b) far celebrare almeno una volta all'anno una S. Messa a suffragio delle Penne Mozze;
- c) conseguire la raccolta dei dati anagrafici e delle notizie relative alle Penne mozze, con opportuna classificazione per Comune di nascita al fine di evidenziare per le nuove generazioni il sacrificio dei propri concittadini alpini;
- d) concorrere alla cura e al decoro dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio in cui l'Associazione opera, e collaborare con altri enti ed organizzazioni aventi analoghe finalità;
- e) assistere, per quanto possibile, i congiunti delle Penne mozze nelle procedure amministrative riguardanti il familiare caduto;
- f) tenere vivo lo spirito di solidarietà nell'amore alla Patria, nel ri-

cordo dei Caduti di ogni Arma e specialità.

Note per a). In merito alla realizzazione di opere monumentali, si è già detto nella parte generale della avvenuta donazione - al Bosco delle Penne Mozze, a Cison di Valmarino - dei cippi dedicati alle sei Divisioni alpine mobilitate nell'ultimo conflitto, e ciò per onorarne tutti i Caduti. Nel 1984 è stata proposta la donazione di adeguata opera per nuove piazze che i Comuni intendessero dedicare alle Penne mozze; qualche segnalazione è pervenuta, ma non idonea all'iniziativa.

b) Da molti anni la celebrazione avviene con periodicità mensile, nel tempio di S. Francesco d'Assisi a Treviso; oltre alla Preghiera dei Caduti in guerra, tra le preghiere dei fedeli vengono in particolare ricordati i Caduti onorati nell'Associazione e i Soci defunti.

Per interessamento delle Socie di Vittorio Veneto vengono pure periodicamente celebrate Messe di suffragio presso la cappella di Casa S. Raffaele a Vittorio Veneto.

c) La raccolta degli elenchi dei Caduti alpini è comprensibilmente difficile e condizionata dalla collaborazione di enti militari e civili, ma non impossibile; per la provincia di Treviso, ad esempio, può ritenersi conclusa. È prevista la memorizzazione dei dati a mezzo di calcolatore.

d) Oltre ai Sacrari affidati alle diligenti attenzioni delle competenti istituzioni, in cimiteri comunali esistono tuttora sepolture di Alpini che non hanno più parenti e che vengono visitate e all'occorrenza curate da nostri associati.

e) Per quanto consentito l'Associazione si interessa per il buon esito di pratiche pensionistiche (più frequente quelle per la liquidazione dei ratei insoluti per avvenuto decesso del socio). Sebbene non richiesto dallo Statuto, è stato da anni istituito un Fondo di Solidarietà per l'assistenza (contributi per riscaldamento, ecc.) a Soci bisognosi e a congiunti di Caduti.

f) Infatti, pur con la specifica attenzione per i Caduti alpini, l'Associazione intende richiamare sentimenti di memore rispetto per tutti i Caduti.

Art. 4

L'Associazione è apolitica ed apartitica, ed opera in fraterna collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini, oltre che con l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e con le analoghe organizzazioni delle Famiglie dei Caduti delle varie Armi e specialità.

La bandiera dell'Associazione è quella nazionale, con doppio nastro azzurro recante la dicitura «Associazione "Penne Mozze" - Famiglie dei Caduti Alpini».

Tra le organizzazioni vicine alle nostre finalità si ricordano l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Mutilati dell'Aeronautica e

l'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia; risulta esistente una Fondazione per onorare i Caduti Artiglieri alpini della Divisione "Cuneense". "Alleanza Familiare" era denominata l'iniziativa sorta a Milano nell'immediato dopoguerra e destinata ad unire i congiunti dei Caduti, dei Dispersi e dei Prigionieri nella campagna di Russia; dopo undici anni di intensa e benemerita attività dedicata alla raccolta di notizie sui combattenti italiani in Russia, il Sodalizio si sciolse e i relativi documenti vennero affidati all'Archivio Storico di Milano.

SOCI

Art. 5

L'Associazione è composta da Soci effettivi e da Soci aggregati.

a) Sono Soci effettivi i congiunti delle Penne mozze: i genitori, gli affilianti e adottanti, le vedove, i loro figli maggiorenni, i fratelli e le sorelle;

b) Sono Soci aggregati coloro che, non rientrando nella predetta categoria ed aventi la maggiore età, intendono affiancarsi all'opera dei Soci effettivi nel conseguimento delle finalità associative.

I Soci, sia effettivi che aggregati, hanno uguali diritti e doveri.

I Soci intervenuti nella costituzione dell'Associazione, e quelli che entro la data della costituzione stessa hanno segnalato la propria adesione, assumono le rispettive qualifiche di Soci effettivi fondatori e di Soci aggregati fondatori.

L'articolo è già esplicativo delle due categorie di Soci, le quali sussistono esclusivamente per una opportuna classificazione.

Va ricordato che, con delibera del Consiglio - in ciò autorizzato dall'Assemblea dei Soci - è consentita l'iscrizione di minorenni con firma dell'esercente la patria potestà; e infine la possibilità - con unico versamento, in misura stabilita dall'Assemblea - di divenire soci vita natural durante (avvertendo che non si tratta di una categoria di soci vitalizi, rimanendo essi inquadrati nelle due uniche categorie degli "effettivi" e degli "aggregati"); così pure per i Soci fondatori, dei quali è stato trascritto l'elenco nella parte generale.

Art. 6

I Soci ricevono la tessera sociale e hanno diritto di fregiarsi del distintivo conforme al modello approvato dal Consiglio Centrale.

La tessera di ogni Socio reca il preciso riferimento al nome di un Caduto alpino col quale ciascun Socio moralmente si impegna - pur nel comune intendimento di onorare tutte le Penne mozze - ad instaurare un rapporto di approfondito ed operante affetto.

Nella tessera del Socio effettivo verrà citato il nome (e apposta la fotografia) del congiunto alpino caduto.

Nella tessera del Socio aggregato verrà citato il nome (ed eventualmente apposta la fotografia) di un Caduto alpino col quale il Socio intende vincolarsi in un ideale rapporto di fraternità. Tale nome - con le relative notizie anagrafiche e di servizio - verrà segnalato dal Socio all'atto della domanda di iscrizione; in mancanza di detta indicazione la scelta del nome viene effettuata dal Consiglio Centrale che si avvarrà dei disponibili elenchi di Caduti alpini.


Per i Soci aggregati è consentito - ferma la vincolante citazione del nome di un Caduto alpino - di avere indicato sulla tessera il nome di un proprio congiunto (con le parentele previste all'art. 5) che abbia prestato servizio nelle Truppe Alpine e che sia deceduto per cause diverse da quelle di guerra o di servizio.

Per motivi di completezza viene statutariamente previsto il distintivo, che fino ad ora non si ha ritenuto di realizzare e che comunque consisterà nella riproduzione di quello che appare nei documenti sociali tra cui la tessera (aquila con ala spezzata, sovrastante lo scudetto con la dicitura "AsPeM").

Sulla tessera c'è apposito spazio per l'applicazione della fotografia del Caduto onorato dal Socio; a ciò provvede - se ritiene e se gli è possibile ottenerla - il singolo socio; per le fotografie disponibili (prevalentemente di decorati di medaglia d'oro alla memoria) può provvedere direttamente l'Associazione all'atto del rilascio della tessera.

Per la scelta del Caduto cui dedicare il fraterno ricordo, il Socio può - in caso di incertezza o per motivi diversi - lasciarne l'indicazione a giudizio del Consiglio; ciò avviene sulla base di indicazione generica del richiedente l'iscrizione (un Caduto di un determinato reggimento, o di tal provincia, ecc.) e pure in mancanza di segnalazione preferenziale in quanto al nome di ogni Socio deve risultare abbinato il nome di un Caduto. Unica eccezione è, comprensibilmente, rappresentata da casi di Soci (e ve ne sono) che hanno due figli o due fratelli alpini caduti o dispersi.

Un dettaglio che spesso sfugge agli interessati è quello indicato al 5° comma di questo art. 6. L'aspirante socio può aver avuto il padre, il marito, o un figlio o un fratello che ha svolto il servizio militare nelle truppe alpine e che è deceduto per causa diversa da quella di guerra o di servizio; chi fu alpino a venti anni e muore di vecchiaia non può venire definito "penna mozza" (lo ricordiamo perchè, presso una importante Sezione dell'Associazione Nazionale Alpini è operante un Gruppo "Penne Mozze" col quale i congiunti onorano - e fanno bene - i soci alpini morti per qualsiasi causa). Nel caso che qui interessa è comprensibile che l'intendimento di aderire all'Associazione "Penne Mozze" possa derivare dal fatto di aver avuto il padre, il figlio, il fratello o il marito che furono alpini, e talvolta è proprio da uno di loro che ebbero trasmesso il sentimento di pietoso ricordo dell'amico alpino caduto. Nella formulazione dello Statuto si è quindi voluto offrire la possibilità - per quanti si trovano in



Il momento della benedizione della bandiera dell'Associazione "Penne Mozze", che nel corso della cerimonia del 24 maggio 1985 è stata impartita da mons. Giovanni Corazza, vicario generale dell'Ordinariato militare, assistito da padre R. Giovedì e da padre T. Magnani. Madrina la signora Giuseppina Salsa Mazzoleni, vice presidente dell'Associazione, figlia del gen. Tommaso Salsa che fu il primo trevigiano a venire decorato di Medaglia d'oro al valore militare.

tale posizione - di avere citato nella tessera (e così pure nella personale scheda associativa) anche il ricordo per il congiunto alpino perduto, ferma però la fondamentale "adozione" di un Caduto alpino. Detta formula è frequente nei casi di nuove Socie che nell'Associazione desiderano subentrare al marito (che fu Alpino) per continuarne la volontà di onorare il Caduto che egli aveva prescelto.

Art. 7

È dovere di ogni Socio:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari e i deliberati delle Assemblee e degli organi direttivi dell'Associazione;
- b) cooperare efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione.

L'entità dell'impegno di onorare la memoria del Caduto indicato nella tessera, viene lasciata alla sensibilità di ciascun Socio.

Art. 8

Il Socio ha diritto a frequentare la sede sociale con le norme fissate dal Consiglio Centrale, e a fruire di eventuali pubblicazioni periodiche edite dall'Associazione, a intervenire alle Assemblee e a partecipare alle relative votazioni.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per morte, o per espulsione in caso di insorta indegnità; in quest'ultimo caso è consentita la possibilità di ricorso scritto all'Assemblea dei Soci purchè esso pervenga al Presidente almeno 15 giorni prima della riunione.

La perdita della qualità di socio dovuta a decesso è una logica giuridica, ma l'AsPeM ha ugualmente l'esigenza morale - proprio quando si verifica l'"incontro" con il Caduto, e cioè la morte del Socio - di continuare ad evidenziare il perdurante rapporto di fraternità tra le loro due anime. Come si può constatare dal riportato elenco dei Caduti onorati nell'Associazione, a lato dei loro Nomi continua a figurare - preceduti dal segno † - anche quelli dei Soci defunti.

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Art. 10

L'Associazione provvede all'attuazione dei suoi fini:

- a) con le quote sociali la cui entità viene approvata dall'Assemblea dei Soci;
- b) con contributi volontari dei Soci;
- c) con elargizioni di enti e di privati sostenitori;

d) con il ricavato di eventuali iniziative compatibili con il carattere dell'Associazione;

e) con le rendite patrimoniali.

Art. 11

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali rimanenze patrimoniali saranno devolte all'Associazione Nazionale Alpini o ad altro ente morale che abbia scopi analoghi secondo quanto sarà deciso dall'Assemblea dei Soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Centrale;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) il Presidente.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta per ogni anno sociale che decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre, mediante invito reso noto almeno 30 giorni prima della riunione e da trasmettere ai singoli soci oppure con semplice avviso sul quotidiano più diffuso in provincia di Treviso.

L'Assemblea - che può venire convocata in qualsiasi località della provincia di Treviso in relazione a motivi di opportunità organizzativa - è valida in prima convocazione se sono rappresentati almeno la metà più uno dei Soci; sarà valida con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione che potrà svolgersi nello stesso giorno, a non meno di un'ora dalla prima convocazione.

Il Consiglio convoca l'Assemblea anche quando ne ravvisa la necessità, ed è tenuto alla convocazione - entro due mesi - su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati.

È consentita la partecipazione dei Soci a mezzo di delega scritta, con firma autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, qualora l'autenticità non sia accertabile con altri mezzi.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) elezione dei componenti il Consiglio Centrale e del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) approvazione del rendiconto morale e dei bilanci consuntivo e preventivo;
- c) ricorsi contro l'espulsione di Soci deliberata dal Consiglio;
- d) modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- e) scioglimento dell'Associazione.

Art. 14

Il Consiglio Centrale, avente il compito di attuare gli scopi associativi, è composto da un Presidente, un Vice Presidente, e sette Consiglieri.

Il Consiglio Centrale, nella riunione successiva all'elezione da parte dell'Assemblea, provvede alla nomina - nel proprio ambito - del Presidente e del Vice Presidente, assegnando eventuali compiti di Assistente ecclesiastico, di Tesoriere, e di Segretario anche all'infuori dei propri membri.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio Centrale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di vacanza di posti in seno al Consiglio, viene nominato (per la restante durata del triennio, e purchè questa non sia inferiore a sei mesi) il candidato che ha ottenuto maggiore numero di voti tra i non eletti; a parità di voti verrà data la preferenza al più anziano di età.

È facoltà del Consiglio Centrale di stabilire le norme per evidenziare l'assunzione - da parte di enti e di altre organizzazioni - di onoranze collettive per i Caduti dei singoli reparti alpini.

Il Consiglio Centrale potrà istituire particolari titoli di benemerenzza da conferire a privati e ad enti, anche stranieri, che abbiano reso rilevanti servizi ai fini del perseguimento delle finalità associative, o che abbiano svolto opere di evidente importanza per onorare il sacrificio dei Caduti e per l'affermazione della pace tra le Nazioni.

Il penultimo comma si riferisce ai cosiddetti "Soci collettivi", la partecipazione dei quali è comprovata da apposito Attestato che l'AsPeM rilascia (analogamente alla tessera per i soci individuali) e che può venire esposta nei locali associativi. Si tratta di organizzazioni centrali o periferiche che aderiscono per rendere onore ad una determinata entità di Caduti che si richiama al proprio ambito istituzionale o territoriale. Oltre agli esempi forniti dall'elenco dei "collettivi" presentato in questa stessa pubblicazione, valgano le seguenti indicazioni: la più semplice è rappresentata dall'adesione che un Gruppo dell'A.N.A. (che è operante in un determinato territorio, comune o frazione) può dare per onorare i Caduti alpini del proprio territorio; se il Gruppo è intitolato ad un Caduto, la motivazione potrà fare riferimento al nome di detto Caduto e, genericamente, a tutti gli altri Caduti; una Sezione dell'A.N.A. potrà aderire per onorare i Caduti della propria zona di competenza; l'A.N.A. (con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale) potrebbe aderire per onorare tutti i Caduti alpini (e così, sempre esemplificando, il Corpo d'Armata Alpino, ecc.). Oltre che per gli Alpini che vi ebbero nascita o residenza e caduti in ogni guerra, i Comuni che hanno dato il proprio nome a battaglioni alpini (es. Tirano) o a gruppi di artiglieria da montagna (es. Conegliano) po-



Un aspetto della cerimonia svoltasi il 24 maggio 1985 nel monumentale tempio di S. Francesco d'Assisi Patrono d'Italia.

Edificato nella prima metà del XIII secolo, sottratto al culto con l'occupazione napoleonica, dopo varie vicissitudini venne adibito a magazzino militare e ad uffici di reclutamento dell'istituto distretto militare di Treviso; ed è in questo tempio (poi restaurato e restituito al culto nel 1928) che nel marzo 1873 venne formata la 14ª compagnia prevista dal decreto istitutivo del Corpo degli Alpini.

trebbero, con tale iniziativa, rendere palese omaggio al ricordo di quanti sono caduti nei reparti che hanno - o ebbero - il nome di quella Città o Comune (o, consorziando l'adesione, per i battaglioni e i gruppi "Valle"). Ad evitare inesatte deduzioni è opportuno avvertire che le predette citazioni di Associazioni ed Enti hanno solo funzione esemplificativa e non sottintendono alcuna sollecitazione; e così per segnalare che altre associazioni possono (con riferimento al ricordo di tutti i propri Caduti) onorare le "penne mozze" della propria città, ecc. Sensibilità che è già stata dimostrata da alcune qualificate istituzioni come risulta dal ricordato elenco.

Per le adesioni collettive (da deliberare dai competenti organi direttivi) è dovuta una quota "una tantum" che attualmente è di L. 70.000; vie-

ne rilasciato il relativo Attestato (con il testo che è opportuno concordare con il Consiglio dell'AsPeM) e trasmesso il giornale. I presidenti degli enti aderenti possono, pur senza diritto di voto, presenziare alle Assemblee dei Soci.

Per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14, si ricorda l'avvenuta istituzione del riconoscimento (bronzetto dello scultore Marcello Cagnato, raffigurante l'"aquila ferita", con targa esplicativa) "per chi salva un Alpino". È destinato a coloro che - con atto di eroismo o di perizia - salva un alpino la cui vita viene a trovarsi a rischio per motivi di servizio; quindi per ringraziare chi ha merito nell'evitare che si debba piangere un'altra "penna mozza". Come è detto nel testo, il primo di tali riconoscimenti è stato pubblicamente consegnato ad un sottufficiale della Brigata "Julia" che salvò quattro alpini travolti da una slavina.

Per gli evidenti casi di dedizione che l'articolo pure indica nello stesso ultimo comma, è previsto il conferimento di motivato Attestato di Benemerita.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può assumere, in caso di urgenza, qualunque decisione che dovrà poi sottoporre alla ratifica del Consiglio Centrale se di competenza di detto Organo, o alla ratifica dell'Assemblea se di competenza di tale massimo organo associativo.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre Soci - nominati dall'Assemblea, con successione in ordine di voti in caso di vacanza per dimissioni o altra causa - e ad esso spetta la vigilanza economico-finanziaria dell'Associazione, con obbligo di presentare relazione annuale all'Assemblea.

Art. 17

Ogni carica associativa è gratuita. Se autorizzate, rispettivamente dal Presidente o dal Consiglio, può venire riconosciuto il rimborso delle spese effettive sostenute - nell'interesse dell'Associazione - da parte di membri del Consiglio o dal Presidente.

DELEGAZIONI PROVINCIALI

Art. 18

Il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione - presso i capoluoghi di provincia, preferibilmente presso la locale organizzazione dell'Associazione Nazionale Alpini - di Delegazioni che raggruppano non meno di 50 Soci anche se residenti in provincia in cui l'Associazione non è rappresentata; il Presidente della Delegazione e il Co-

mitato composto di altri quattro Soci, viene eletto con le formalità analoghe a quelle per la nomina delle cariche associative centrali.

Alla data della presente pubblicazione il Consiglio Centrale non ha ancora autorizzato la costituzione di Delegazioni provinciali, anche se non sono poche le province in cui il numero di Soci è abbastanza consistente. Anche a tale proposito viene auspicata la collaborazione delle Sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini, a conforto dell'identità di propositi che l'Associazione "Penne Mozze" ha ripetutamente voluto affermare nel proprio Statuto.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 19

Lo Statuto potrà venire modificato dall'Assemblea dei Soci soltanto con l'intervento, anche per delega, di almeno due terzi degli associati e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve venire deliberato dall'Assemblea con l'intervento, anche per delega, e col voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

Art. 20

Per quanto non regolamentato dal presente Statuto, valgono le norme di legge previste in materia.